

## NEWS NOVEMBRE 2018

### NOTIFICA DEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI: VA INVIATA ANCHE AL PREFETTO

Il D.L. n. 113 del 04 Ottobre 2018, meglio conosciuto come “decreto sicurezza”, modificando l’art. 99, comma 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., introduce dal 05 Ottobre 2018 l’obbligo per il committente o il responsabile dei lavori di trasmettere la notifica del cantiere prima dell’inizio dell’attività, oltre che alla ASL e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, anche al prefetto del territorio in cui ricade il cantiere. La notifica dovrà avvenire tramite un’apposita comunicazione che contenga gli elementi minimi previsti dall’allegato XII del D.Lgs. 81/08 (committente, indirizzo del cantiere, oggetto dei lavori, identificazione, codice fiscale o P.Iva delle imprese già selezionate, numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere).

### DIRITTO DEL LAVORO: POTERE GERARCHICO E FUNZIONALE / DIPENDENZA GERARCHICA E FUNZIONALE

Una distinzione concettuale rilevante per il diritto penale del lavoro è quella tra potere gerarchico e potere funzionale. Nella descrizione di Dirigente e Preposto fornite rispettivamente dall’Art. 2 comma 1 lett. d) ed e) del D.Lgs. 81/08 si fa riferimento alla titolarità di entrambi i poteri. Vediamo innanzitutto le definizioni:


*Dirigente: persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.*

*Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere d’iniziativa.*

Mentre il potere gerarchico deriva dal ruolo che la persona occupa in azienda, è cioè un potere di tipo relazionale discendente, interno e intrinseco all’organizzazione, il potere funzionale riguarda il rapporto che intercorre tra il soggetto che possiede la qualifica prevenzionistica (dirigente o preposto) e le norme che a quella qualifica ricollegano obblighi giuridici per la tutela delle condizioni di lavoro. In altri termini il potere gerarchico è principalmente deputato alla realizzazione ed al mantenimento di un sistema “organizzato” della prevenzione aziendale, il potere funzionale è un potere di “scopo” che permette il concreto esercizio del ruolo che il soggetto ricopre.

Da tali concetti ne derivano quelli di “dipendenza gerarchica” e dipendenza “funzionale”, mentre la prima risulta di facile interpretazione e si applica uniformemente tutto il contesto della disciplina giuslavorista, la “dipendenza funzionale” acquista particolare rilievo per quanto concerne la materia prevenzionistica. Si pensi alla natura del rapporto che intercorre tra RSPP e datore di lavoro. Nell’interpretazione delle indicazioni di legge riguardanti tali figure la normativa ha coniato l’espressione “avvalimento funzionale/dipendenza funzionale” che caratterizza biunivocamente il rapporto tra i due soggetti. Le varie sentenze espresse dalla Corte di Cassazione hanno poi qualificato giuridicamente questo rapporto, affermando che la designazione del RSPP non equivale al conferimento di una delega di funzioni, e pertanto

non dà luogo ad alcuna esenzione di responsabilità per il datore di lavoro, il quale, in ragione della posizione di garanzia insita nella sua qualifica, resta l'unico e diretto destinatario degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni. Allo stesso tempo però la suprema Corte ha affermato che, nonostante il RSPP sia un soggetto privo di poteri di intervento e di spesa egli può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio sul lavoro, pur rimanendo ferma la responsabilità del datore di lavoro, tutte le volte che l'evento sia oggettivamente riconducibile a una sua omissione riguardo a ogni situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e di segnalare al datore di lavoro come ad esempio la mancata individuazione e segnalazione di uno o più fattori di rischio inerenti alle lavorazioni. Qualora l'omissione riguardi situazione presupponenti il possesso di competenze specialistiche specifiche insite nella qualifica professionale posseduta dall'RSPP la responsabilità può ridursi a un titolo di colpa professionale che può assumere anche carattere esclusivo.



## RISCHIO DI IPOSSIA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO ORDINARI

Solitamente si tende a valutare il rischio di ipossia (mancanza di ossigeno) soltanto negli "spazi confinati", in realtà, analizzando gli incidenti che hanno comportato l'ipossia per i lavoratori esposti, si evidenzia che una parte significativa degli stessi è avvenuta in ambienti che non possono essere considerati propriamente come "spazi confinati".

Chiariamo quindi innanzitutto che per essere considerato confinato uno spazio deve avere le seguenti caratteristiche:

- Difficoltà di accesso/uscita,
- Non deve essere progettato per la continua presenza di persone e lavoratori,
- Si devono riscontrare al suo interno fattori di possibile accrescimento rapido dei rischi,
- L'aerazione/ventilazione naturale è insufficiente o scarsa
- Devono essere presenti agenti chimici pericolosi.

Sono esempi di spazi confinati quindi le cisterne, i tombini, le fogne, le fosse biologiche ed i silos.

Purtroppo, il recente incidente accaduto all'Archivio di Stato di Arezzo, dove hanno perso la vita due impiegati, dà prova di come tale rischio possa essere presente anche in ambienti di lavoro ordinari e pertanto debba essere correttamente valutato dal datore di lavoro ed inserito nel DVR.

Solo una corretta analisi del rischio specifico infatti può consentire l'adozione delle giuste misure di sicurezza, soprattutto di carattere gestionale, integrate ove necessario da dispositivi impiantistici e strumentali e supportate sempre da un'attenta formazione mirata ad ottenere una adeguata consapevolezza del pericolo.

L'ipossia può essere determinata da vari fattori quali: agenti chimici aereo dispersi (è il caso dell'Archivio di Stato di Arezzo in cui vi è stata una fuga di Argon) o per agenti fisici (è il caso, ad esempio, di un'occlusione per seppellimento durante degli scavi in cantiere).

In una corretta valutazione del rischio è essenziale prevedere i possibili guasti. A provocare la fuga di gas all'Archivio di Stato di Arezzo è stato proprio un mal funzionamento dell'impianto antincendio.

## Contattaci

**Ambienta Srl**

**Via G. Leopardi 31/E  
52025 Monteverchi (AR)**

055.9102708

[info@ambienta.biz](mailto:info@ambienta.biz),

[formazione@ambienta.biz](mailto:formazione@ambienta.biz)

[www.ambienta.biz](http://www.ambienta.biz)

Risulta inoltre fondamentale progettare il primo soccorso, in questo tipo di incidenti infatti, spesso, dato che alcuni gas (compreso l'Argon) sono inodore ed incolore il primo soccorritore perisce insieme alle persone inizialmente coinvolte. Ad Arezzo la terza persona coinvolta nell'incidente che aveva cercato di prestare soccorso alle due vittime si è salvata a stento.

Tra le possibili misure di prevenzione che è si possono adottare rientrano:

- Effettuare una corretta valutazione dei rischi,
- Identificare e delimitare le aree che presentano i rischi,
- Utilizzare rilevatori di ossigeno fissi e portatili con segnalazione ottica/acustica e allarme,
- Sorvegliare le operazioni che si devono tenere nei luoghi a rischio con personale dedicato,
- Prevedere procedure di soccorso (solitamente il primo soccorritore muore insieme alle persone coinvolte nell'incidente),
- Prevedere Guasti,
- Utilizzare DPI,
- Offrire una formazione mirata alla consapevolezza (non solo per chi opera negli spazi confinati che è già obbligatoria ma anche per chi opera in spazi non confinati che possono presentare tale rischio).

I professionisti di Ambienta Srl sono a disposizione delle aziende per integrare i propri DVR con la valutazione di tale tipo di rischio.

## I CORSI IN PROGRAMMA DA NOVEMBRE:

- **Giovedì 22 Novembre** orario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per ***lavoratori rischio basso***.
- **Giovedì 22 e 29 Novembre** orario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per ***lavoratori rischio alto***.
- **Giovedì 22/29 Novembre** orario 09.00-13.00 14.00-16.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per ***lavoratori***.
- **Martedì 04 Dicembre** orario 09.30-13.30 14.30-18.30 corso di ***aggiornamento auditor/lead auditor sistemi di gestione per la salute e la sicurezza dei lavoratori ai sensi della UNI EN ISO 45001:2018*** riconosciuto AICQ-SICEV n. 216
- **Martedì 18 e Giovedì 20 Dicembre** orario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per ***addetti al primo soccorso***.
- **Giovedì 20 Dicembre** orario 09.00-13.00 14.00-16.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per ***addetti al primo soccorso***.
- 

( I corsi potrebbero essere soggetti a rinvio nel caso non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti.)